

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. dott. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2. dott. Vincenza Totaro | Consigliere |
| 3. dott. Maristella Agostinacchio | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 12 ottobre 2017 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5890/2013 r. g. sez. lav., vertente

TRA

IAZEOLLA MAURIZIO, in proprio e nella qualità di Segretario Provinciale e l.r. del S.U.M.A.I. Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italia, rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Ambrosino con la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Posillipo n. 66

Appellante

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rapp. p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Costantini ed Antonio Mennitto presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Piedigrotta n. 34

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 470/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Benevento depositato in data 30 novembre 2011 il dott. Maurizio Iazeolla espose di essere medico specialista ambulatoriale presso l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento (d'ora innanzi A.S.L. BN). Aggiunse che il rapporto del medico specialista ambulatoriale si



configurava come un rapporto di convenzione con il SSN al pari delle categorie dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale; che l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, siglato il 27.05.2009 ed il 9.03.2010, all'art. 28 nel definire il ruolo del MSA autorizzava lo stesso ad utilizzare il ricettario del SSN per le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali. Dedusse che l'ASL di Benevento, con nota n. 63381 del 29.04.2010, aveva disposto il ritiro dei ricettari a tutti i medici prescrittori che non fossero medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Lamentò l'illegittimità del provvedimento adottato dall'ASL che, comprimendo l'esercizio dell'attività prescrittiva dei medici specialisti ambulatoriali, finiva per ledere il diritto alla salute dei cittadini campani oltre che il diritto del medico prescrittore di svolgere la propria attività secondo le migliori modalità.

Tanto premesso, lazeolla Maurizio chiese che il Tribunale di Benevento dichiarasse ed accertasse il proprio diritto di ricevere dall'ASL-BN il ricettario del SSN con conseguente condanna dell'Azienda alla consegna dello stesso.

L'ASL convenuta si costituì in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito l'infondatezza della domanda alla luce del quadro normativo contrattuale di riferimento e concluse per il rigetto della stessa

Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice dichiarò inammissibile la domanda per difetto di interesse agire del ricorrente che aveva prospettato la ipotetica lesione del diritto alla salute dei cittadini campani, diritto di cui non risultava certo titolare.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato presso questa Corte in data 18 settembre 2013, ha proposto appello tempestivo lazeolla Maurizio il quale ha lamentato che il primo giudice avrebbe ingiustamente ritenuto insussistente l'interesse ad agire del ricorrente sulla base di una distorta interpretazione della domanda.

Ha concluso, quindi, chiedendo che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, sia accolta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata ASL sostenendo, l'infondatezza del gravame e concludendo per il rigetto dello stesso.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE



lazeolla Maurizio ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale è stato dichiarato il difetto di interesse del ricorrente ad ottenere la condanna dell'ASL alla restituzione del ricettario del SSN, ritirato ai medici specialisti ambulatoriali.

L'appellante, con l'unico, articolato, motivo di censura ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe ommesso di considerare che l'azione proposta era diretta a tutelare il diritto consacrato nell'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale, che definisce specificamente il ruolo professionale dello specialista ambulatoriale ed impone allo stesso di utilizzare il ricettario del SSN per le proposte di indagini specialistiche, diritto leso irrimediabilmente dall'adozione del provvedimento dell'ASL di Benevento n. 63381 del 29.04.2010 con il quale era stato disposto il ritiro del ricettario in violazione del disposto dell'art. 14 del medesimo ACN, che demanda alla trattativa regionale l'organizzazione e definizione del ruolo del medico specialista ambulatoriale.

Il motivo di censura è infondato e deve essere respinto.

La Corte rileva che, pur dovendosi ammettere la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'odierno appellante, il presunto diritto vantato risulta infondato sicché la domanda proposta dal dott. lazeolla deve essere respinta per i motivi di merito che di seguito si esplicitano.

Si premette che l'azione esperita dall'odierno appellante è un'azione di adempimento contrattuale con la quale lazeolla Maurizio, medico specialista ambulatoriale dell'ASL di Benevento, lamenta la violazione dei doveri negoziali da parte dell'Azienda odierna appellata perpetrata attraverso il ritiro del libretto del SSN.

Secondo l'assunto dell'appellante, il ritiro del libretto impedirebbe il compiuto esercizio dell'attività oggetto degli accordi tra le parti.

Occorre, quindi, verificare se la disciplina pattizia invocata dall'appellante configuri in capo allo stesso il diritto di svolgere la prestazione professionale attraverso l'uso del ricettario del SSN o se tale modalità di prescrizione rappresenti una mera possibilità, non funzionale all'esercizio dell'attività professionale.

A tale fine si deve richiamare l'art. 28 del più volte menzionato ACN il quale, nel definire il ruolo professionale dello specialista ambulatoriale, prevede: *"lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti allo svolgimento delle attività specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione è di competenza dell'Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazioni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle altre sedi individuate nell'art. 32. Nello svolgimento della propria attività lo specialista: a) assicura l'assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizza i referti degli accertamenti diagnostici già effettuati, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando inutili*



conclusione dell'Accordo Collettivo cui ha fatto riferimento il dott. Iazeolla nel proprio ricorso (Accordo adottato il 27 maggio 2009).

Alla luce di tali rilievi, quindi, risulta chiaro che la condotta dell'Azienda Sanitaria odierna appellata non costituisce inadempimento negoziale.

A ciò si aggiunga che l'odierno appellante, come già rilevato dal primo giudice, non ha specificamente dedotto o provato se tale condotta abbia leso la sua professionalità o abbia impedito l'espletamento delle attività di cura e diagnosi cui egli è tenuto.

Per tali ragioni la domanda risulta infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Sussistono in astratto i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame introdotto successivamente al 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte così decide: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata; 2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge; 3) dichiara parte appellante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

Napoli, 12 ottobre 2017

Il Consigliere Est.

Il Presidente

